



G I U N T A P R O V I N C I A L E

Delibera adottata nella seduta del 7/04/2003 iniziata alle ore 15,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,15

Presiede il Vice Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Mirco Lorenzon
Stefano Busolin

Noemi Zanette
Ubaldo Fanton

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Luca Zaia
Marzio Favero

Mario Piovesan
Paolo Speranzon

SEGRETARIO: Luigi De Martin

N. Reg. Del. 138

N. Protocollo 29598 /2003

OGGETTO: Regolamento dell' Ufficio Legale.

Visto il comma 2 articolo 69 del D.P.R. 268 del 13 maggio 1987 che prevede per i professionisti legali la corresponsione dei compensi di natura professionale previsti dal R.D 27 novembre 1933 n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

Visto l'art. 27 del CCNL integrativo del 14 settembre 2000 dove si prevede la necessità di disciplinare per gli enti provvisti di Avvocatura, la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito sentenza favorevole all'ente, secondo i principi del regio decreto succitato;

Ritenuto di dover emanare il seguente regolamento ai sensi di quanto sopra esposto;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Data la necessità di dare con urgenza disciplina alla materia, si ritiene di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A



1) di approvare il seguente regolamento relativo alla organizzazione dell'Ufficio Legale dell'Ente:

Art. 1

Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Ufficio Legale è dotato di autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2

Gestione delle Controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle controversie civili, amministrative, tributarie e penali in cui è parte la Provincia spettano all'Ufficio Legale, che cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Provinciale.
3. Il mandato è conferito dal Presidente della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
4. L'avvocato esercita la propria funzione innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
5. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Ufficio Legale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere conferiti dalla Giunta Provinciale ad avvocati esterni in caso di controversie di particolare complessità oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente.

Art. 4

Altre Attività dell'Ufficio Legale

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 2 l'ufficio Legale fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. L'Ufficio Legale suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie, provvede al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente e può autorizzare la dilatazione e la rateizzazione.
4. Ulteriori compiti possono essere affidati dalla Giunta Provinciale mediante il Piano Esecutivo di Gestione.



Art. 5

Composizione dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale si identifica con la struttura organizzativa regolamentata dalla Amministrazione.
2. L'avvocato è iscritto all'Albo Speciale e le spese di iscrizione sono a carico della Provincia.

Art. 6

Funzioni del responsabile dell'Ufficio Legale

1. Il Responsabile dell'ufficio legale:
 - a) sovrintende all'ufficio, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso;
 - c) sottoscrive gli atti giudiziari;
 - d) promuove l'esame e le decisioni collegiali delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
 - e) presenta semestralmente al Presidente della Provincia apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.


Art. 7

Compensi Professionali

1. All'avvocato spettano i compensi professionali liquidati con sentenza, con altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o con lodo arbitrale.
2. Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole senza liquidazione delle spese di lite, o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, all'avvocato spettano i compensi professionali con riferimento alle voci contenute nella nota spese redatta nel relativo giudizio. Per cause conclusesi con sentenza favorevole si intendono quelle definite con sentenza dell'autorità giudiziaria o con lodo arbitrale avente carattere favorevole per l'Ente.
3. L'importo degli onorari da indicare separatamente nella nota spese, è pari al valore minimo delle tariffe professionali.
4. Nel caso di definizione stragiudiziale delle controversie, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e nella deliberazione autorizzativa dello stesso.
5. I compensi professionali di cui ai commi 1 e 2 possono essere aumentati, con provvedimento della Giunta Provinciale, del 25% nei casi in cui l'Ente ottenga un significativo beneficio o un rilevante risparmio di spesa o nei casi di particolare complessità delle questioni trattate.
6. Alla liquidazione dei suddetti compensi, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, provvede direttamente l'Ufficio Legale mediante determinazione.

Art. 8

Modalità applicative



1. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dell' articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del 14 settembre 2000.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico di questa Provincia;

3) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza e con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
firmato
Leonardo Muraro


IL SEGRETARIO
firmato
Luigi De Martin

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 17/04/2003, nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 28/04/2003.

per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
firmato
Annalisa Zago



Allegato pareri in testo integrale
di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

```

=====
Settore.....: O           Organizzazione Risorse Umane
Servizio.....: AM          UOA Amministrazione del personale
Unità Operativa.....: 0016      UOA Amministrazione del personale
Ufficio.....: SSTI         Amministraz personale e segr sett
C.d.R. ....: 0011         Amministrazione personale

```

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Allegati NO data 13 marzo 2003 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G. MILONE

```

=====
SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

```

non richiesto in quanto atto di mero indirizzo
 favorevole anche se l'atto non comporta impegno di spesa
 non comporta diminuzione di entrata
 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa
 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

Accertamento/Impegno PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
N. // ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data 20 marzo 2003 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G. MASULLO

B) ATTESTAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria
della spesa.

data 20 marzo 2003 IL RAGIONIERE CAPO
G. MASULLO